

DIRETTIVA (UE) 2019/878 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019

che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ sono stati adottati in risposta alle crisi finanziarie scoppiate nel 2007-2008. Tali misure legislative hanno dato un contributo sostanziale al rafforzamento del sistema finanziario dell'Unione e hanno reso le istituzioni più resilienti ai possibili shock futuri. Pur essendo di portata estremamente vasta, tali misure non affrontavano tutte le carenze individuate a livello degli enti. Inoltre, alcune delle misure proposte inizialmente sono soggette a clausole di revisione o non sono state specificate in misura sufficiente per agevolarne l'attuazione.
- (2) La presente direttiva intende affrontare le questioni sollevate in relazione alle disposizioni della direttiva 2013/36/UE rivelatesi non sufficientemente chiare, e che pertanto sono state soggette a interpretazioni divergenti o sono risultate eccessivamente onerose per determinati enti. Essa contiene inoltre adeguamenti della direttiva 2013/36/UE resi necessari dall'adozione di altri pertinenti atti giuridici dell'Unione, come la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, o dalle modifiche proposte in parallelo per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 575/2013. Le modifiche proposte, infine, migliorano l'allineamento del quadro normativo vigente con gli sviluppi internazionali per promuovere la coerenza e la comparabilità fra i diversi paesi.
- (3) Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista possono essere imprese madri di gruppi bancari e l'applicazione dei requisiti prudenziali è richiesta sulla base della situazione consolidata di tali società. Dato che gli enti controllati da queste società non sono sempre in grado di garantire il rispetto dei requisiti su base consolidata in tutto il gruppo, è necessario che talune società di partecipazione finanziaria e

⁽¹⁾ GU C 34 del 31.1.2018, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2019.

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

